

Roma, 19 ottobre 2012

Prot. n. 223/12

**Ai Presidenti  
Regionali Auser**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Legge n. 131/2012 – Somministrazione di bevande alcoliche nei circoli Auser**

Carissimi,

come è noto, Auser è riconosciuta come ente nazionale con finalità assistenziali con decreto del Ministro dell'Interno del 28.7.1995.

In forza di tale riconoscimento, tutte le affiliate Auser sono ammesse ad avvalersi della legge n. 287/91 che consente il rilascio ai presidenti delle affiliate dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni generali in materia.

Tale autorizzazione, come è noto, è distribuita dal centro nazionale a richiesta dell'affiliata interessata e va affissa nei locali della somministrazione. E' pure noto che la somministrazione è riservata ai soli soci.

Recentemente, con lettera del 29 maggio scorso che si allega in copia, abbiamo fornito indicazioni per il caso di somministrazione tramite distributori automatici gestiti da soggetto esterno all'associazione.

Sulla materia della somministrazione è da ultimo intervenuta la legge n. 131/2012, che ha preso in considerazione il caso specifico di somministrazione di bevande alcoliche. In tale caso, la legge ha introdotto, ai commi 1 e 2 dell'art. 2bis, anche per i nostri circoli, l'obbligo di comunicazione di tale somministrazione al questore e l'applicazione della normativa di controllo prevista in via generale (a partire dal rispetto degli orari). In caso di gestione diretta, l'obbligo incombe in capo al rappresentante legale che è il presidente del circolo.

Si dà il caso di somministrazione di bevande alcoliche tramite distributore automatico (tipica, la somministrazione di lattine di birra). In tale ipotesi, l'obbligo della comunicazione incombe sempre sul presidente dell'affiliata, se il distributore automatico è gestito direttamente all'interno dell'associazione o attraverso formula mista. Nel caso, invece, in cui la gestione del distributore è direttamente affidata ad un soggetto esterno, l'obbligo incombe su quest'ultimo.

Cordialmente

Il Direttore Generale  
Fabrizia Maddalena

Roma, 29 maggio 2012

Prot. n. 107/12

**Ai Presidenti  
Regionali Auser**

**LORO SEDI**

**Oggetto: utilizzo dei distributori automatici di cibi e bevande nelle sedi delle Associazioni**

Carissime/i,

come è noto, Auser Nazionale svolge finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno; pertanto Auser Nazionale e tutte le sue Associazioni Affiliate, siano esse di volontariato o di promozione sociale, possono svolgere nelle proprie sedi attività di somministrazione di cibi e bevande, **riservate ai soci** che sono considerate, ai sensi dell'art. 111, comma 4 bis del TUIR, attività non commerciali i cui proventi non sono oggetto di imposte sul reddito.

Un'Affiliata APS ha chiesto di sapere:

1. se l'attività di somministrazione di cui sopra può essere svolta, rimanendo non commerciale, attraverso l'affidamento ad un gestore esterno che allestisca nella sede Auser un proprio distributore automatico e provveda periodicamente al suo rifornimento di cibi e bevande;
2. se i proventi derivanti ad Auser da tale attività, possano rimanere esenti da imposizione sul reddito.

D'intesa con lo studio del nostro consulente MTEA, precisiamo quanto segue:

- non è ravvisabile alcuna problematica circa l'affidamento a terzi da parte di un'associazione di promozione sociale, dell'attività di somministrazione mediante distributori automatici;
- il carattere non commerciale degli introiti Auser legati a tale affidamento deve conseguire alla sua definizione, nel contratto tra Auser e gestore, di semplice contributo alle spese sostenute da Auser per l'ospitalità presso la propria sede dei distributori e l'alimentazione di energia elettrica ai distributori medesimi. Tale contributo può assumere la forma di un importo periodico pari ad una quota aggiuntiva sul prezzo delle bevande e cibi erogati che il gestore attribuisca ad Auser.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Maddalena